



ASSOLOMBARDA

**REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE
ZONALE**

16 settembre 2008

Il Regolamento vigente è stato approvato dalla Giunta dell'Associazione il 23 maggio 1988 e aggiornato dalla Giunta stessa il 28 settembre 1993.

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 21 dicembre 2000.

Modificato dalla Giunta del 28 ottobre 2004

Modificato dalla Giunta del 16 settembre 2008

INDICE

Art.	1 - Oggetto del Regolamento	Pag.	4
Art.	2 - Scopi	“	4
Art.	3 - Attività	“	4
Art.	4 - Zone	“	4
Art.	5 - Organi	“	4
Art.	6 - Assemblea di zona	“	5
Art.	7 - Consiglio di zona	“	5
Art.	8 - Presidente di zona	“	6
Art.	9 - Vice Presidente di zona	“	6
Art	10 - Presidenza del Consiglio Interzonale e del Comitato di Presidenza	“	7
Art.	11 - Consiglio Interzonale	“	7
Art.	12 - Convocazione, costituzione e deliberazioni del Consiglio Interzonale	“	7
Art.	13 - Attribuzioni del Consiglio Interzonale	“	7
Art.	14 - Comitato di Presidenza	“	8
Art.	15 - Risorse organizzative	“	8
Art.	16 - Rinvio	“	8
	Disposizione transitoria	“	8

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organizzazione zonale prevista dall'art. 44 dello Statuto di Assolombarda.

Art 2 – Scopi

L'Organizzazione zonale concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione a livello locale degli scopi associativi indicati nell'art. 2 dello Statuto dell'Associazione.

Art. 3 – Attività

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, tenendo conto delle specificità dei singoli territori, l'Organizzazione zonale promuove contatti e incontri fra i rappresentanti delle imprese associate che, pur operando in settori merceologici difforni, svolgono la propria attività nella stessa area del territorio, al fine di dibattere problemi comuni di natura locale, individuarne le soluzioni e favorire una maggiore partecipazione delle imprese alla vita associativa.

Per migliorare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale, l'Organizzazione zonale svolge azioni di sostegno alle iniziative di rappresentanza proprie dell'Associazione e concorre al mantenimento degli opportuni contatti con le pubbliche amministrazioni locali, con le articolazioni amministrative decentrate e con i soggetti pubblici e privati competenti.

Art. 4 – Zone

Per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2 l'Organizzazione zonale è suddivisa nelle seguenti zone:

- 1) Zona Milano Città
- 2) Zona Ovest
- 3) Zona Nord
- 4) Zona Est
- 5) Zona Sud
- 6) Zona Monza e Brianza

Eventuali modifiche nella suddivisione delle zone sono deliberate dal Consiglio Interzonale. L'efficacia di tale deliberazione è subordinata alla approvazione da parte della Giunta dell'Associazione.

Art. 5 – Organi

Gli organi dell'Organizzazione zonale sono:

- Assemblea, Consiglio e Presidente di zona;
- Consiglio Interzonale;
- Comitato di Presidenza.

Art. 6 - Assemblea di zona

L'Assemblea di zona è la sede in cui vengono dibattuti i problemi locali.

All'Assemblea di zona partecipano le imprese associate operanti nella zona stessa, rappresentate a norma dell'art. 38 dello Statuto dell'Associazione.

Ciascuna impresa associata, per ogni sua unità locale operativa regolarmente comunicata all'Associazione, dispone di un voto espresso dal suo rappresentante.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente di zona una volta all'anno, entro il mese di marzo. Deve essere convocata inoltre ogni volta che il Presidente o il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aventi diritto al voto della zona.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno venti giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Le elezioni alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Spetta all'Assemblea di zona di eleggere, nel proprio ambito, i Consiglieri di zona in numero di tre oltre ad un Consigliere ogni 300, o frazione superiore alla metà, unità locali appartenenti alla zona stessa.

Ogni impresa ha la facoltà di candidare non più di un proprio rappresentante per ogni Consiglio di zona cui essa appartenga.

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

Di ciò verrà data tempestivamente notizia alle imprese associate anche per via telematica.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto, il Presidente della zona solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.

Ove ciò non accada, l'Assemblea procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, per l'elezione di un numero di Consiglieri non inferiore a tre, provvedendo correlativamente a ridurre il numero dei Consiglieri stessi.

In ogni caso le candidature dovranno essere sempre in numero superiore ai posti da ricoprire.

Art. 7 - Consiglio di zona

Il Consiglio di zona è composto dai Consiglieri eletti in Assemblea di zona e dura in carica due anni.

E' membro di diritto del Consiglio il Presidente di zona che per ultimo ha rivestito la carica.

Il Consiglio di zona è convocato dal Presidente di zona periodicamente e comunque almeno tre volte all'anno.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Le elezioni alle cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Il Consiglio di zona:

- elabora ed approva, relativamente alle problematiche proprie della zona, progetti e iniziative di cui informa il Comitato di Presidenza per il necessario coordinamento;
- elegge al proprio interno il Presidente di zona;
- elegge, su proposta del Presidente di zona, il Vice Presidente di zona.

Se nel corso del mandato un membro del Consiglio cessa dall'incarico per qualsiasi ragione, il Consiglio di zona deve sostituirlo mediante cooptazione con un altro rappresentante di impresa associata operante nella medesima zona.

Art. 8 - Presidente di zona

Il Presidente di zona, eletto dal Consiglio di zona nel proprio ambito, dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due ulteriori bienni consecutivi.

I Consiglieri di zona che intendono candidarsi alla carica di Presidente di zona devono far pervenire la propria candidatura non oltre i cinque giorni precedenti la data fissata per l'elezione.

Di ciò verrà data tempestivamente notizia agli altri Consiglieri, anche per via telematica.

Il Presidente di zona ha compiti propulsivi, organizzativi e di coordinamento nell'ambito della zona di propria competenza. Convoca riunioni periodiche delle aziende della zona, presiede tali riunioni e risponde del proprio operato al Presidente dell'Associazione.

I Presidenti di zona sono membri di diritto della Giunta dell'Associazione.

Art. 9 – Vice Presidente di zona

Il Vice Presidente di zona, eletto, su proposta del Presidente di zona, dal Consiglio di zona nel proprio ambito, dura in carica due anni ed è rieleggibile per non più di due ulteriori bienni consecutivi.

Il Vice Presidente affianca il Presidente nella sua attività e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Nel caso di cessazione del Presidente nel corso del mandato, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente e il Consiglio, elegge nel proprio ambito, un nuovo Vice Presidente.

Art.10 – Presidenza del Consiglio Interzonale e del Comitato di Presidenza

Il Presidente di Assolombarda convoca e presiede con diritto di voto le riunioni del Consiglio Interzonale e del Comitato di Presidenza dell'Organizzazione zonale.

Art. 11– Consiglio Interzonale

Il Consiglio Interzonale è costituito dal Presidente di Assolombarda, dai Presidenti di zona, dai Vice Presidenti e dai Consiglieri di ciascuna zona.

Art 12 – Convocazione, costituzione e deliberazioni del Consiglio Interzonale

Il Consiglio Interzonale si riunisce almeno due volte all'anno.

Per le convocazioni del Consiglio Interzonale si applicano le norme previste dall'art. 7 per il Consiglio di zona.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Le modificazioni del presente Regolamento devono essere deliberate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti., sempre che essa rappresenti almeno 2/5 dei componenti il Consiglio, L'efficacia di tale deliberazione è subordinata alla approvazione da parte della Giunta dell'Associazione.

La proposta di scioglimento dell'Organizzazione zonale deve essere deliberata con una maggioranza di almeno due terzi dei membri del Consiglio per la successiva approvazione da parte della Giunta e la ratifica da parte dell'Assemblea dell'Associazione.

Art.13– Attribuzioni del Consiglio Interzonale

Spetta al Consiglio Interzonale di:

- diffondere le politiche dell'Associazione aventi ricadute sul territorio anche mediante la rappresentazione delle specificità delle singole zone;
- approvare il programma generale dell'Organizzazione zonale;
- deliberare le eventuali modificazioni della composizione delle zone;
- deliberare le eventuali modificazioni del Regolamento, ivi comprese quelle riguardanti la suddivisione delle zone;
- deliberare sull'eventuale proposta di scioglimento dell'Organizzazione zonale.

Art.14 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente di Assolombarda e dai Presidenti di zona.

Il Comitato di Presidenza è l'organo di coordinamento delle attività delle singole zone.

Spetta al Comitato di Presidenza designare, anche per durata inferiore al mandato, il Presidente di zona membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 15 – Risorse organizzative

L'Organizzazione zonale si avvale di risorse adeguate inserite nella struttura organizzativa dell'Associazione.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto Assolombarda.

Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 16 settembre 2008, data della sua approvazione da parte della Giunta dell'Associazione.

Al fine di allineare la durata dei mandati degli organi delle zone, la durata del primo mandato degli organi della Zona di Monza e Brianza è fissata dalla data di elezione fino al 31 marzo 2011, ancorché tale durata superi il limite di due anni stabilito dal presente Regolamento

STATUTO ASSOLOMBARDA (norme di rinvio)

Art. 2 – Scopi

L'Associazione, nel contesto di una società libera, ha lo scopo di favorire il progresso e lo sviluppo del benessere delle imprese associate, la promozione dei valori della imprenditorialità, provvedendo a promuovere la maggiore solidarietà e collaborazione fra le imprese associate stesse nonché curando la rappresentanza, l'assistenza e la tutela degli interessi delle medesime in tutte le aree di attività che direttamente o indirettamente le riguardano.

L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- a) disciplinare i rapporti di lavoro delle imprese associate con i lavoratori dipendenti dalle medesime, anche stipulando contratti e regolamentazioni aziendali o collettive ai sensi dell'art. 24, lettere p) e q);
- b) procedere alla trattazione delle controversie collettive e individuali del lavoro concernenti le imprese associate, onde addivenire alla loro amichevole definizione;
- c) prestare la propria assistenza alle imprese stesse nei confronti di altri organismi sindacali, delle autorità pubbliche, delle istituzioni pubbliche o private, nonché cooperare, nell'ambito del Sistema confederale, nell'elaborazione delle norme di legge o aventi efficacia di legge che possano riguardare le questioni del lavoro nelle imprese;
- d) rappresentare nelle sedi competenti gli interessi delle imprese associate anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza sulle imprese medesime;
- e) provvedere, anche con la collaborazione delle imprese associate, alla rilevazione e all'accertamento dei dati statistici interessanti il più efficace conseguimento dei fini statuari. I dati raccolti saranno tenuti riservati e, qualora necessario, utilizzati solo in forma aggregata e senza indicazione delle singole fonti;
- f) organizzare, sia direttamente, sia in collaborazione con altri, ricerche, studi, dibattiti e attività di formazione su temi economici, tecnici, ambientali, sociali, sindacali e culturali nonché su istituti di interesse generale;
- g) promuovere e curare la divulgazione in ogni ambito di informazioni riguardanti il mondo imprenditoriale;
- h) adoperarsi per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra i vari comparti merceologici presenti nel territorio e fra le singole imprese associate, svolgendo opera di conciliazione;

- i) designare e nominare i propri rappresentanti negli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza dell'Associazione tenendo conto degli specifici interessi e della consistenza dei Gruppi merceologici che la compongono;
- l) favorire e promuovere, in armonia col Sistema confederale, ogni iniziativa diretta alla tutela collettiva degli interessi economici generali degli imprenditori, anche partecipando a quelle assunte da altri enti;
- m) adempiere a tutti gli altri compiti particolari che fossero deliberati di volta in volta dall'Assemblea e compiere gli atti e promuovere o svolgere le attività, anche di carattere culturale, rivolte alla tutela dell'interesse generale imprenditoriale;
- n) individuare, progettare e sperimentare nuovi strumenti e nuovi servizi concepiti per aiutare le imprese associate a far crescere la loro competitività, anche in ambito internazionale.

Al fine del raggiungimento di tali scopi l'Associazione è impegnata a migliorare la competitività e l'attrattività del contesto territoriale nel quale operano le imprese associate.

Per gli scopi anzidetti, oltre all'azione diretta, l'Associazione può altresì erogare contributi, effettuare beneficenza e, occorrendo, assumere partecipazioni, limitando la responsabilità alle quote o azioni sottoscritte, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'Associazione persegue le finalità e assolve alle funzioni sopra descritte senza obiettivi di lucro, in piena indipendenza da qualsiasi condizionamento e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema. L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, ispira ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla loro osservanza tutti gli associati.

Art. 14 – Componenti dell'Associazione

Sono parti componenti dell'Associazione:

- a) Gruppi Merceologici;
- b) PiccolaImpresa;
- c) Gruppo Giovani Imprenditori;

d) Organizzazione zonale.

Il funzionamento delle singole Componenti nelle quali l'Associazione si articola è disciplinato, nei limiti fissati dal presente Statuto, da appositi Regolamenti approvati dalla Giunta previa delibera, per quelli relativi ai punti b) c) d) del precedente comma, dei competenti Organi delle suddette Componenti .

I Regolamenti devono essere coerenti con i principi del presente Statuto.

Art. 37 – Disposizioni generali sui sistemi di votazione

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione.

Per le elezioni e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto previa nomina di almeno due scrutatori. In caso di parità di voti fra più candidati risulterà eletto il più anziano per età.

Nelle delibere a scrutinio segreto diverse da quelle di cui al comma precedente, in caso di parità, la votazione deve ritenersi nulla; il Presidente può, a suo giudizio, ripetere la votazione a scrutinio segreto per non più di due volte, dopo di che ricorrerà a quella palese.

Nelle delibere palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le elezioni del Presidente dell'Associazione nonché dei Presidenti dei Gruppi merceologici, di Piccola Impresa e dei Giovani Imprenditori, sono deliberate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, tenendo conto degli astenuti e anche delle schede bianche. Qualora nessuno dei candidati consegua la maggioranza assoluta, si procede, nel corso della stessa riunione, a una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Le elezioni alle altre cariche associative e le attribuzioni di incarichi sono deliberate a maggioranza relativa dei voti dei presenti.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, in tutte le deliberazioni a maggioranza assoluta non si tiene conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, anche delle schede bianche.

Nelle adunanze di tutti gli organi dell'Associazione il voto non può essere delegato, salvo quanto previsto dagli artt. 33, comma III e 38, comma III dello Statuto. I Regolamenti possono tuttavia ammettere ulteriormente deleghe di voto in organi sottoposti alla loro disciplina.

Allorchè si tratti di eleggere i componenti di un collegio, ciascun elettore vota per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire.

L'elezione avviene su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'Organo competente all'elezione stessa. A tal fine i componenti dell'Organo interessato vengono invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

Art. 38 – Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dagli artt. 19 lett. c), 25 III comma, 34 e 35 del presente Statuto e salvo diversa disposizione di Regolamento.

Il possesso dei predetti requisiti viene accertato, sulla base della dichiarazione dell'impresa associata, al momento della candidatura o subito dopo la nomina e deve sussistere per tutto il periodo di permanenza in carica. A tal fine l'impresa associata è tenuta alle eventuali comunicazioni di variazione.

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono il Titolare o il Legale Rappresentante o il Presidente o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò specificamente delegati o, su delega scritta dell'impresa, soggetti con funzioni direttive che abbiano responsabilità aziendale di grado rilevante.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui ai commi precedenti implica la decadenza dalla carica che decorrerà a far data dalla comunicazione dell'impresa associata.

Coloro che sono chiamati a qualunque carica associativa sono tenuti ad uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico vigente e non potranno esprimersi in nome dell'Associazione se non appositamente delegati dal Presidente della stessa.

Gli stessi, laddove rinuncino alla carica, devono darne comunicazione scritta all'Organo collegiale dal quale si dimettono e al Presidente dell'Associazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Collegio o, in caso contrario, dal momento in cui il Collegio si è ricostituito. Se viene meno la maggioranza del Collegio, l'Organo si intende decaduto e si procederà alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme.

La rinuncia alla carica da parte del Presidente dell'Associazione o del Presidente di una sua Componente ha effetto immediato se vi è un Vice Presidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente.

Salvo diversa disposizione del presente Statuto o Regolamento, in ogni caso di cessazione del titolare di una carica associativa, si dovrà avviare senza indugio la procedura per la sostituzione.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, per il Presidente dell'Associazione, i Vice Presidenti, i Consiglieri Incaricati, il Tesoriere nonché i

Membri del Consiglio Direttivo è richiesta anche l'osservanza del completo inquadramento dell'impresa rappresentata, laddove applicabile.

Le cariche dell'Associazione sono gratuite con l'eccezione di quanto previsto nel Regolamento per il Collegio dei Revisori contabili.

Salvo diversa disposizione di Statuto o Regolamento, tutti coloro che ricoprono cariche associative non possono farsi sostituire.

Salvo diversa disposizione di Statuto o di Regolamento, le cariche elettive dell'Associazione hanno durata biennale. La rielezione alla stessa carica allo stesso titolo è consentita per non più di due ulteriori mandati biennali consecutivi.

Le cariche di Presidente dell'Associazione e di Presidente di Piccola Impresa hanno durata quadriennale.

I Consiglieri dei Gruppi Merceologici e i Consiglieri dell'Organizzazione zonale sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato.

Salvo diversa disposizione di Regolamento, per tutte le cariche associative ulteriori elezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari alla durata del mandato consecutivo precedente.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che siano cessati dalla carica prima del termine, durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista per il sostituto.

Decadono dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per quattro volte consecutive.

Gli stessi criteri di cui al presente articolo valgono, in quanto non diversamente disciplinati, anche per le cariche concernenti i Gruppi merceologici, Piccola Impresa, il Gruppo Giovani Imprenditori e l'Organizzazione zonale istituiti nell'ambito dell'Associazione.

Art 39 – Limiti al cumulo di cariche. Incompatibilità

Al fine di consentire al maggior numero di aziende associate di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato, in linea di principio, il cumulo di più cariche associative, privilegiando l'obiettivo della più ampia partecipazione degli associati alle cariche.

Le cariche di Presidente dell'Associazione, Presidente dei Gruppi merceologici, Presidente di Piccola Impresa, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Revisore

contabile, Tesoriere non sono cumulabili fra loro o con altre cariche associative all'interno dell'Associazione, tranne quelle di membro di Organi collegiali e ferma restando ogni eventuale diversa disposizione del presente Statuto o di Regolamento. Qualora si determini il cumulo anzidetto, l'interessato potrà optare per il mantenimento di una delle due cariche entro il termine di quindici giorni. In difetto di esercizio dell'opzione, egli decade dalla carica ricoperta in precedenza.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica dell'Associazione.

Coloro che ricoprono la carica di Presidente, di Vice Presidente, di Consigliere Incaricato per il Centro Studi, di Consigliere incaricato, di Tesoriere, di Proboviro, di altro membro del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Associazione nonché l'incarico di componente della Commissione di Designazione del Presidente sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento:

- a) della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;
- b) della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;
- c) dell'assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico e di posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.

In caso di mancata presentazione delle dimissioni, i Probiviri devono dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, intervengono d'ufficio i Probiviri confederali.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico.

In tali casi coloro che ricoprono le cariche di cui al comma IV del presente articolo che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere alla Giunta dell'Associazione una valutazione vincolante di opportunità.

Eventuali diverse situazioni di incompatibilità possono essere deliberate dalla Giunta dell'Associazione.

Art. 44

Nell'ambito dell'Associazione, e con sede presso la stessa, è costituita l'Organizzazione zonale.

Essa concorre, nell'ambito delle linee politiche dell' Associazione e d'intesa con la stessa, alla migliore realizzazione a livello locale degli scopi associativi indicati nell'art. 2 dello Statuto.

A questo fine l'Organizzazione zonale, mediante il Presidente dell'Associazione e i Presidenti di zona, svolge azioni di sostegno alle iniziative di rappresentanza proprie dell'Associazione e concorre al mantenimento degli opportuni contatti con le pubbliche amministrazioni locali.

Gli Organi dell'Organizzazione zonale sono:

- Assemblea, Consiglio e Presidente di Zona
- Consiglio Interzonale
- Comitato di Presidenza

Un Presidente di Zona è membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione; i Presidenti di zona sono membri di diritto della Giunta.

La struttura e il funzionamento dell'Organizzazione zonale, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dalla Giunta dell'Associazione.